

00520-17



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

*Domenico Caccano*  
Francesco Ippolito

- Presidente -

Sent. n. sez. 22

Pierluigi Di Stefano

-relatore-

C.C. - 04/01/2017

Massimo Ricciarelli

R.G.N. 50039/16

Ersilia Calvanese

Antonio Corbo

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(Romania)

avverso la sentenza emessa in data 28/10/2016 dalla Corte di appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale  
Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;  
udito il difensore, \_\_\_\_\_, che ha chiesto l'accoglimento del  
ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 28/10/2016 la Corte di appello di Torino ha disposto la  
consegna di \_\_\_\_\_ l'A.G. della Romania in base a M.A.E. n. 9/2016  
emesso in data 6/7/2016 dal Tribunale di Mehedinti per l'esecuzione di condanna

alla pena di anni sei mesi quattro di reclusione, inflitta alla \_\_\_\_\_, dal Tribunale di Mehedinti il 24/7/2015 per i reati di associazione per delinquere, falsificazione e utilizzo di documenti contraffatti e truffa, passata in giudicato il 29/6/2016.

La Corte ha in particolare escluso che ricorressero i motivi di rifiuto di consegna di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e r), legge 69 del 2005.

2. Ha proposto ricorso la \_\_\_\_\_ tramite il proprio difensore.

2.1. Con i due motivi di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 18, comma 1, lett. r), legge 69 del 2005 nonché in relazione agli artt. 192 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

La Corte territoriale aveva violato il disposto dell'art. 18, comma 1, lett. r), legge 69 del 2005, come interpretato alla luce della sentenza n. 227 del 2010 della Corte costituzionale, alla cui stregua deve essere rifiutata la consegna di cittadino di Paese membro dell'UE che abbia la residenza o la stabile dimora in Italia.

Era stata prodotta ampia documentazione (carta di identità, codice fiscale, contratto di locazione, carta di identità del marito e delle figlie minori, tessera sanitaria e dichiarazione di scelta del medico, contratto di lavoro a tempo determinato con società avente sede a Milano), attestante la stabilità del legame col territorio italiano sulla base di tutti gli indici disponibili, rappresentativi della seria intenzione della ricorrente di rimanere in modo stabile e continuativo in Italia.

Era da aggiungere che la figlia più piccola era stata iscritta alla scuola primaria \_\_\_\_\_, mentre la figlia sedicenne frequentava uno stage presso parrucchieri della zona.

Negare il requisito della stabile dimora avrebbe voluto dire vanificare la norma.

Correlativamente era erronea la motivazione con la quale si era segnalata la brevità del periodo di soggiorno in Italia, pur essendosi dato atto che la stessa consegnanda aveva dichiarato di essere giunta in Italia nel settembre 2015, dovendosi peraltro aggiungere che la \_\_\_\_\_ era presente dal 2014.

La Corte aveva comunque posto in luce che la \_\_\_\_\_ aveva contratto di locazione registrato il 6/7/2016, non comprendendosi come potesse difettare il requisito della residenza o della dimora stabile, anche alla luce dell'ulteriore documentazione e del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2.2. La ricorrente rimette inoltre alla Corte di cassazione il controllo sulle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale sotto il profilo della completezza e

correttezza logica, in ordine all'esclusione del rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti, derivante dalla situazione delle carceri.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è infondato.

2. Deve osservarsi che è generico e come tale inammissibile il motivo con cui si sollecita la Corte di cassazione a rivalutare il tema riguardante il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti, non essendo al riguardo formulate censure specifiche a fronte delle argomentazioni utilizzate sul punto dalla Corte di appello di Torino alla luce delle informazioni acquisite.

Né vale in senso contrario la circostanza che spetti alla Corte di cassazione anche una valutazione nel merito, giacché ciò implica che sia comunque formulato uno specifico motivo di impugnazione.

3. Relativamente al motivo di rifiuto di cui all'art. 18, comma 1, lett. r), legge 69 del 2005, deve premettersi che alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 227 del 2010 la norma si applica anche ai cittadini di Paesi dell'UE che risultino residenti o stabilmente dimoranti in Italia.

3.1. La Corte costituzionale, per trarne una linea-guida ai fini dell'interpretazione della nozione di residenza e di stabile dimora, ha in particolare richiamato la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea n. 66/08 del 17/7/2008, Kozłowski, dalla quale risulta che per residenza deve intendersi la residenza effettiva nello Stato di esecuzione e per dimora un soggiorno stabile di una certa durata che consenta di acquisire con lo Stato di esecuzione legami di intensità pari a quelli che si instaurano in caso di residenza. La stessa sentenza Kozłowski ha altresì segnalato la necessità di una valutazione complessiva degli elementi oggettivi che caratterizzano la situazione del ricercato, in relazione alla durata, alla natura e alle modalità del suo soggiorno, nonché ai legami familiari ed economici che ha stabilito nello Stato dell'esecuzione, sottolineando ancora l'esigenza che il giudice valuti anche l'esistenza di un interesse legittimo del condannato a che la pena sia scontata in quello Stato, fermo restando che tra le circostanze valutabili, rientrano una dimora non ininterrotta ovvero il mancato rispetto delle norme in materia di ingresso e soggiorno nello Stato dell'esecuzione.

Tali indicazioni sono state valorizzate dalla Corte di cassazione per delineare il proprio ormai costante orientamento interpretativo, alla cui stregua «in tema di

mandato di arresto europeo, la nozione di "residenza" rilevante - dopo la sentenza n. 227 del 2010 della Corte costituzionale - ai fini del rifiuto di consegna di un cittadino di altro Paese membro dell'Unione, ai sensi dell'art. 18, lett. r), della Legge 22 aprile 2005 n. 69, presuppone un radicamento reale e non estemporaneo della persona nello Stato, desumibile dalla legalità della sua presenza in Italia, dall'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, dalla distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, dalla fissazione in Italia della sede principale (anche se non esclusiva) e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, dal pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali. La nozione di "dimora", rilevante ai medesimi fini, si identifica con un soggiorno nello Stato stabile e di una certa durata, idoneo a consentire l'acquisizione di legami con lo Stato pari a quelli che si instaurano in caso di residenza» (Cass. Sez. 6, n. 50386 del 25/11/2014, Batanas, rv. 261375; Cass. Sez. 6, n. 9767 del 26/2/2014, Echim, rv. 259118; Cass. Sez. 6, n. 46494 del 20/11/2013, Chiriac, rv. 258414).

A ben guardare, la circostanza che debba ritenersi rilevante anche la distanza temporale della condanna dalla fissazione in Italia della sede principale e consolidata degli interessi lavorativi e familiari, è da ricollegarsi all'esigenza che il radicamento in Italia possa considerarsi il risultato di una scelta incondizionata, svincolata dalle sorti del processo celebrato nel Paese di origine e dunque non implicante la volontà di agire *secundum eventum litis*.

3.2. Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha sottolineato che la *l* aveva attestato un periodo troppo breve di permanenza in Italia, perché potesse ravvisarsi il requisito della residenza o stabile dimora in Italia.

A tal fine ha considerato la documentazione prodotta e in concreto ha rilevato che la *l* si era trasferita in Italia da pochi mesi e comunque dopo la pronuncia della sentenza di condanna da parte del Tribunale di Mehedinti, essendo dunque irrilevante l'iscrizione scolastica della figlia per l'anno 2016/2017 e la produzione di buste paga a partire da gennaio 2016 per lavoro svolto presso una società di connazionali, con il marito tuttavia occupato solo «in nero»: tale quadro è stato ricondotto all'intento della *l* di sottrarsi all'esecuzione della pena in Romania, avendo per questo deciso di raggiungere l'Italia trasferendovi anche i familiari.

3.3. Si tratta di valutazioni che tengono conto dei principi sopra ricordati.

Infatti la *l* (al di là di quanto assertivamente prospettato circa la presenza fin dal 2014) ha dichiarato di essere giunta in Italia nel settembre 2015, cioè dopo la pronuncia della condanna a suo carico da parte del Tribunale di Mehedinti.

Risulta d'altro canto che la registrazione del contratto di locazione relativo all'attuale abitazione risale al 5/7/2016, cioè al giorno che ha preceduto quello di emissione del M.A.E.

Inoltre la richiesta di iscrizione anagrafica è del 6/8/2016.

Va aggiunto che precedenti segnali della presenza della [redacted] in Italia (in particolare a [redacted] dal gennaio 2016) riguardano esclusivamente costei e non l'intero nucleo familiare: risulta a questo riguardo solo la recente iscrizione della figlia minore all'anno scolastico 2016/2017, essendosi poi assertivamente prospettata la frequentazione di uno *stage* da parte dell'altra figlia minore e essendo fatto riferimento al lavoro «in nero» del marito.

Tali elementi non evidenziano un effettivo e stabile radicamento della [redacted] in Italia, implicante una scelta di vita incondizionata con sostanziale rescissione, parimenti datata, dei legami con il Paese di origine: al contrario risulta aver avuto un'influenza determinante proprio il processo celebrato in Romania a carico della ricorrente, conclusosi con la sua condanna ad una pena non esigua, a seguito della quale costei risulta aver rotto gli indugi, cercando di trovare in Italia un centro di interessi per spostare qui l'intero nucleo familiare.

E' dunque lo stretto collegamento con il processo a risultare determinante per ridimensionare il significato della presenza della [redacted] in Italia, comunque non protrattasi per un periodo di tempo così lungo da potersi ormai considerare come un dato consolidato e ormai svincolato dall'intento originario.

4. In tale ottica dunque le censure formulate risultano infondate, con la conseguenza che il ricorso deve essere respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P. Q. M.**


Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.

Così deciso il 04/01/2017

Il Consigliere estensore

Massimo Ricciarelli



Il Presidente

Domenico Carcano

